



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.8 del 4/2/2015

PREC 247/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall'impresa Battaglino Costruzioni S.r.l. – Lavori di urbanizzazione all'interno del territorio comunale Via Villa – Via Cerreto – importo a base di gara euro 159.675,44 – S.A.: Comune di San Salvatore Telesino.

Attestazione SOA – Rinnovo in luogo della verifica triennale.

Il principio di ultrattività dell'attestazione di qualificazione si applica anche quando l'impresa abbia avanzato tempestivamente istanza di nuova attestazione SOA in luogo della verifica triennale, tanto da ricoprire anche il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente certificato e quella di rilascio del successivo, che si impone ai soli fini della stipulazione del contratto d'appalto.

Artt. 76 e 77 d.p.r. 207/2010.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 79781 del 15 luglio 2014 presentata dall'impresa Battaglino Costruzioni S.r.l., seconda classificata, relativamente alla procedura di gara indetta dal Comune di San Salvatore Telesino per i lavori di urbanizzazione all'interno del territorio comunale Via Villa – Via Cerreto;

VISTO in particolare, il contenuto dell'istanza circa l'illegittimità dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della Alma Service s.a.s. sulla base della mancata produzione da parte di quest'ultima del contratto di verifica triennale dell'attestazione di qualificazione, risultando essere stata allegata la copia di una nuova certificazione SOA;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 2 ottobre 2014;

VISTA la memoria dell'istante con la quale ribadisce che l'impresa aggiudicataria è risultata sprovvista di attestazione SOA avendo presentato una nuova attestazione rilasciata da diverso Organismo di attestazione in luogo della relativa verifica triennale;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTE le osservazioni dell'impresa controinteressata con le quali sostiene la legittimità della propria posizione sulla base del mantenimento del requisito di qualificazione alla presentazione della propria offerta nonché durante l'intera procedura di gara;

RILEVATO che, sull'istanza di parere, può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 76, comma 5 d.p.r. 207/2010, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine (di efficacia dell'attestazione), l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con altro organismo di attestazione autorizzato;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, risulta che l'aggiudicataria abbia partecipato alla gara *de qua*, con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 16.04.2013, in forza di un'attestazione di qualificazione in corso di validità (29.04.2015) e con relativo termine per la richiesta di verifica triennale al 29.04.2013;

CONSIDERATO che risulta che l'impresa in questione, si sia attivata nei termini previsti dall'art. 76, comma 5 d.p.r. 207/2010 e abbia ottenuto, in luogo della verifica triennale, il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione da parte di altro Organismo SOA;

RILEVATO che secondo costante giurisprudenza, il principio di ultrattività dell'attestazione di qualificazione si applica anche quando l'impresa abbia avanzato tempestivamente istanza di rinnovo dell'attestazione SOA invece che di verifica triennale, tanto da ricoprire anche il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente certificato e quella di rilascio del successivo, che si impone ai soli fini della stipulazione del contratto d'appalto. Infatti, la sottoscrizione di un nuovo contratto di attestazione nei termini previsti dalla normativa vigente, è elemento sufficiente ai fini del mantenimento del requisito di qualificazione e del suo permanere per tutta la durata del procedimento di gara, senza soluzioni di continuità, sempre che l'esito positivo di tale domanda intervenga, ai sensi dell'art. 11, comma 8, d.lgs. 163/2006, dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del relativo contratto;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova agevole applicazione un precedente parere di precontenzioso (N. 16 del 30.01.2014) su fattispecie analoga;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 febbraio 2015

Il Segretario Maria Esposito